

AVVERTENZA IMPORTANTE

In data 19 dicembre 2024 Hedge Invest SGR p.A. (“Hedge Invest”) e Finint Investments SGR S.p.A. (“Finint”) hanno sottoscritto un accordo preliminare di cessione di ramo di azienda in virtù del quale Finint subentrerà a Hedge Invest quale gestore dei fondi inclusi nel ramo di azienda (la “Cessione del Ramo di Azienda”). L’accordo preliminare di Cessione del Ramo di Azienda prevede che l’esecuzione dell’operazione in questione avvenga entro il termine del 30 aprile 2025 (che potrà essere soggetto a variazioni).

Si precisa che Hedge Invest Global Fund (il “Fondo”) è incluso nel ramo di azienda oggetto di cessione e che Banca d’Italia e la Consob sono informate e aggiornate in merito al processo in corso.

Si precisa che per effetto della Cessione del Ramo di Azienda si verificherà il subentro automatico di Finint a Hedge Invest nella gestione del Fondo.

Conseguentemente, a seguito dell’esecuzione della Cessione del Ramo di Azienda, saranno rese disponibili versioni aggiornate e modificate del Regolamento di gestione del Fondo e del suo Documento di Offerta redatto ai sensi dell’art. 28, comma 1 del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e/o integrazioni e contenente le informazioni di cui all’allegato 1 D del medesimo regolamento.

Resta inteso che l’efficacia di quanto sopra rappresentato è subordinata alla esecuzione dell’operazione di Cessione del Ramo di Azienda ed è soggetta all’approvazione di Banca d’Italia.

4 marzo 2025

Hedge Invest Global Fund
Fondo Comune di Investimento Alternativo, Mobiliare, di Tipo Aperto, Riservato
gestito da
Hedge Invest Società di Gestione del Risparmio per Azioni

Documento di Offerta

**redatto ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Regolamento Emittenti adottato con
Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e/o integrazioni e
contenente le informazioni di cui all'allegato 1 D del medesimo regolamento**

INDICE

a)	Politica e strategia di investimento del FIA, con particolare riferimento a.....	3
a.1)	i tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento.....	3
a.2)	circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA.....	7
a.3)	nel caso di fondo <i>feeder</i> , una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti	8
a.4)	operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di <i>total return swap</i> , come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015	8
b)	modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe	8
c)	principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA	8
d)	identità del gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento	9
e)	modalità in cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita... 10	
f)	eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe.....	10
g)	procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare	10
h)	descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali.....	11
i)	oneri a carico del sottoscrittore e a carico del fondo con indicazione dell'importo massimo	12
j)	in ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore	13
k)	indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale	14
l)	modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote o azioni.....	14
m)	NAV del FIA più recente disponibile o l'ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzato	17
n)	rendimento storico del FIA ove disponibile.....	18
o)	Identità dei Prime Brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità dei relativi gestione del conflitto di interessi, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è prevista la possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA ovvero è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF; nonché le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario	19
p)	modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE	19

I termini e le locuzioni con iniziale maiuscola contenuti nel presente documento d'offerta (il "Documento") e non diversamente definiti hanno il significato ad essi attribuito nel regolamento di gestione del Fondo (il "Regolamento").

a) Politica e strategia di investimento del FIA, con particolare riferimento a:

a.1) i tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento

Il fondo comune di investimento alternativo italiano riservato aperto di tipo mobiliare denominato "Hedge Invest Global Fund" (il "Fondo" o il "FIA") è stato istituito in data 2 luglio 2001 dal Consiglio di Amministrazione di Hedge Invest SGR p.A. (la "SGR" o la "Società di Gestione"), che ne ha contestualmente approvato il Regolamento.

Le modalità di funzionamento del Fondo sono disciplinate dal Regolamento tempo per tempo efficace; il Regolamento può essere modificato con il procedimento descritto nell'articolo 13 del Regolamento stesso.

Il Fondo ha durata sino al 31 dicembre 2050, fermo restando quanto previsto in caso di liquidazione anticipata ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento.

Tipi di attività in cui il FIA può investire

Scopo del Fondo è l'investimento collettivo prevalentemente in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), italiani o esteri e, più precisamente, in parti di altri OICR istituiti e gestiti da società di gestione del risparmio italiane e da società esistenti in altri Paesi esteri, anche non aderenti all'OCSE. Gli OICR oggetto di investimento saranno, prevalentemente, fondi comuni di investimento rientranti nella categoria dei cosiddetti "hedge funds" (sia FIA UE che FIA non UE, anche di tipo riservato), nonché OICVM diversificati e selezionati con l'obiettivo di remunerare i sottoscrittori mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo.

Più precisamente, il Fondo potrà essere investito:

- fino al 100% del totale degli investimenti, in OICR italiani e/o esteri riconducibili alla categoria dei fondi riservati;
- fino al 100% del totale degli investimenti, in OICR italiani e/o esteri, che siano OICVM e/o FIA, diversi da quelli riconducibili alla categoria dei fondi riservati;
- fino al 20% del totale degli investimenti, tramite esposizione diretta a obbligazioni, strumenti finanziari derivati e altri strumenti indicati all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 58/98. Detti titoli e strumenti potranno essere sia quotati che non quotati. L'investimento in titoli e strumenti non quotati avverrà comunque entro limiti coerenti con l'esigenza di garantire il rimborso delle quote nei tempi previsti dal testo regolamentare. L'investimento diretto in strumenti finanziari derivati potrà avvenire sia per scopo di investimento che per finalità di copertura.

La SGR attua una politica d'investimento attiva, orientata alla realizzazione di performances assolute non parametrizzate ad indici di riferimento, con un obiettivo di volatilità dei rendimenti non elevata e comunque inferiore a quella media dei mercati azionari mondiali. La politica d'investimento attuata risulta diversificata per strategie e per fondi e si caratterizza per una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso quote di fondi Long Short Equity, Event Driven e fondi rappresentanti le altre strategie degli Hedge Funds. Il Fondo può detenere, per motivi di gestione temporanea della liquidità, strumenti finanziari di breve termine sino al 50% degli attivi e la politica di investimento attuata prevede che nessun singolo investimento possa rappresentare più del 15% degli attivi del Fondo stesso valutati sulla base dei costi di acquisizione.

La SGR cercherà di ridurre la volatilità ed il rischio attraverso la natura "hedge" delle strategie di cui sopra, combinata con l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa del portafoglio e altre tecniche di risk management, tra cui la diversificazione degli investimenti. In particolare i fondi saranno scelti secondo un'analisi di investimento qualitativa di seguito spiegata.

Analisi di investimento qualitativa.

L'analisi qualitativa consiste di una dettagliata due-diligence sui fondi in cui investire (fondi target), condotta attraverso visite nei loro uffici e una completa analisi dei loro documenti legali. L'analisi inoltre si focalizzerà sulle seguenti caratteristiche chiave:

- strategia di investimento

- regole e procedure di risk management
- background e reference del/i gestore/i
- qualità ed efficienza della struttura di asset management
- procedure contabili-amministrative e rischi operativi
- track record del fondo
- trasparenza data agli investitori

Dopo l'investimento, ogni fondo target viene costantemente monitorato attraverso meeting/conferenze almeno su base semestrale e, in caso di sotto-performance, su base trimestrale o mensile a seconda dei casi.

Qualora sia strettamente funzionale ad una maggiore efficienza di gestione del Fondo, il patrimonio potrà essere investito in OICR sottostanti (fondi di fondi di 1° livello) che a propria volta investano in OICR (fondi di II° livello), il cui patrimonio sia investito, in maniera esclusiva o comunque prevalente, in strumenti finanziari diversi dagli OICR. E' inoltre possibile l'eventuale interposizione di strutture e/o veicoli dedicati (quali, ad esempio, le strutture cc.dd. "master/feeder" o di "pooling"), strumentali alla gestione amministrativa della partecipazione, nel presupposto che sia assicurata la trasparenza degli investimenti finali. Il ricorso a tale schema di investimento indiretto sarà illustrato nel rendiconto di gestione, che indicherà in modo dettagliato:

- i fondi di II° livello in portafoglio, in base al principio del "look through";
- le eventuali strutture e/o veicoli interposti.

Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, potrà:

- negoziare beni con altri fondi comuni di investimento gestiti dalla medesima Società di Gestione purché tali negoziazioni avvengano a valori di mercato. Ove tali negoziazioni abbiano ad oggetto parti di altri OICR, le stesse dovranno essere effettuate sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- investire in parti di altri OICR gestiti da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati) e da altre SGR e da società di diritto estero che esercitino attività di gestione del risparmio, purché le strategie di investimento dell'OICR da acquisire siano compatibili con quelle del fondo acquirente.

In caso di investimento in OICR collegati, la Società di Gestione non applicherà spese di sottoscrizione e rimborso, né verrà considerata - ai fini del computo del compenso della SGR - la quota del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati, salvo che il fondo riceva il rimborso della corrispondente quota del compenso della SGR o l'investimento avvenga in classi di quote cui non si applica detto compenso.

Il Fondo potrà comunque detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti. Resta inoltre salva la facoltà di investire parte del patrimonio del Fondo in strumenti derivati a scopo di copertura del rischio, ai sensi del metodo degli impegni e a condizione che essi non comportino l'assunzione di alcuna ulteriore esposizione, effetto leva e/o rischi di mercato. L'utilizzo di strumenti derivati a scopo di copertura non rientra nel computo del limite del 20% indicato al paragrafo 1, terzo alinea. del presente articolo. In particolare, il Fondo è denominato in euro e vengono effettuate operazioni di copertura sul rischio di cambio in quanto i fondi oggetto dell'investimento sono di norma denominati in altre valute e prevalentemente in dollaro USA. Inoltre, per le classi denominate in dollaro USA vengono effettuate operazioni di copertura sul rischio di cambio rispetto alla valuta in cui è denominato il fondo.

Gli OICR in cui il Fondo investe sono situati di regola nei seguenti Stati:

- Stati area euro
- Bermuda
- British Virgin Island
- Cayman Islands
- Hong Kong
- U.K.
- U.S.A

Tenuto conto delle caratteristiche del Fondo, si ritiene che lo stesso sia adatto ad investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo (almeno 5 anni).

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) 2088/2019 (il "Regolamento SFDR") in materia di trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità, si specifica quanto segue:

Valutazione rischio sostenibilità

Il fondo è esposto al rischio di sostenibilità indirettamente, per il tramite dei fondi target in cui è investito. Gli investimenti dei fondi target, qualora siano riconducibili a strumenti finanziari emessi da società, possono infatti essere esposti a potenziali perdite provocate da danni derivanti da un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance.

Integrazione del rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento

Tale tipologia di rischio viene integrata nel processo di selezione delle opportunità d'investimento e prevede un'analisi di come i principali fattori che compongono il rischio di sostenibilità, quali ambientali, sociali e di governance ("fattori ESG"), siano integrati all'interno del processo d'investimento del fondo target. La suddetta analisi è volta a categorizzare ciascun fondo in:

1. Fondo No-ESG
2. Fondo ESG-consapevole
3. Fondo sostenibile

ed è complementare all'analisi qualitativa condotta sul fondo target che consiste in una due-diligence approfondita sulla strategia d'investimento, regole e procedure di risk management, background e referenze del/i gestore/i, qualità ed efficienza della struttura di asset management, procedure contabili-amministrative e rischi operativi, track record del fondo, trasparenza data agli investitori.

Il FIA potrà investire in fondi target che abbiano una bassa considerazione dei fattori ESG, tuttavia, a fronte di un risultato equiparabile tra due fondi target in termini di strategia e profilo rischio/rendimento, si tende a prediligere l'investimento in fondi che siano ESG-consapevole o sostenibile.

La SGR prevede inoltre un'attenta diversificazione di portafoglio in termini di esposizione per strategia o per concentrazione a livello di singolo fondo target, al fine di mitigare i rischi a cui il FIA è esposto.

Valutazione impatti

La SGR ritiene che gli impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento del FIA siano limitati vista l'attenta diversificazione di portafoglio implementata.

In ogni caso la SGR monitorerà e terrà conto di tutte le indicazioni sulla valutazione degli impatti dei rischi di sostenibilità provenienti dagli emittenti di fondi target.

Hedge Invest attualmente non considera, nelle proprie decisioni d'investimento gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Per fattori di sostenibilità si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva (art. 2, n. 24 del Regolamento SFDR).

La scelta di Hedge Invest di non prendere in considerazione, attualmente, gli effetti negativi delle proprie decisioni sui fattori di sostenibilità è fondata sulla difficoltà di reperire i dati delle società partecipate dai fondi gestiti da Hedge Invest, le quali non sempre sono sottoposte a obblighi di *disclosure* in materia di sostenibilità quali quelli previsti ai sensi della Direttiva 34/2013 (Non Financial Reporting Directive), e sulla difficoltà di reperire, anche da analisti e fornitori terzi, dati sufficienti, prontamente disponibili e affidabili al fine di considerare in modo effettivo i principali effetti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità.

Hedge Invest è consapevole dell'ormai forte necessità di tenere in debita considerazione gli effetti sui fattori ambientali, sociali e di governance, delle proprie decisioni e, in quest'ottica, rivede con cadenza annuale la propria decisione di non considerare i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per attività economiche ecosostenibili. A tal riguardo si specifica come il FIA non persegua politiche di investimento previste dagli artt. 8 e 9 del Regolamento SFDR.

Tecniche di Investimento

Le operazioni di investimento e/o le operazioni di disinvestimento del patrimonio del Fondo sono strutturate dalla SGR secondo i termini e le condizioni ritenuti maggiormente efficienti dalla stessa ai fini del perseguimento dello scopo del Fondo.

Il Fondo ha facoltà di detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Al solo fine di ottimizzare l'impiego e il rendimento delle disponibilità liquide del Fondo, la SGR può investire detta liquidità in strumenti finanziari a basso rischio, di breve durata e di pronta e sicura liquidabilità. In aggiunta a quanto precede la SGR può investire la medesima liquidità anche in strumenti derivati sia per finalità di

investimento che per finalità di copertura dei rischi finanziari - anche derivanti dai contratti di finanziamento contratti dal Fondo - rientranti nelle categorie ammesse dalla normativa di legge e regolamentare in vigore e nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Nella propria operatività la SGR potrà porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo o dei partecipanti, che potrà derivare dal verificarsi di una o più delle seguenti situazioni e/o rapporti, che potranno sussistere congiuntamente o disgiuntamente:

- sussistenza di un rapporto di gruppo tra la SGR e il soggetto che istituisce, gestisce e/o promuove gli OICR oggetto di investimento da parte del Fondo;
- prestazione congiunta dell'attività di gestione di più OICR;
- presenza, negli organi di amministrazione e controllo degli emittenti, di soggetti riconducibili al gruppo di appartenenza della SGR;
- investimento in OICR o in altri strumenti finanziari nei quali sia investito o si intenda investire il patrimonio di altri OICR gestiti dalla SGR, o il patrimonio della stessa SGR, o, ancora, il patrimonio di altre società del medesimo gruppo di appartenenza della SGR o da queste ultime gestito.

Al fine di minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interessi sopra descritti, la SGR:

- investe in parti di OICR collegati (così come definiti al comma 6 del presente articolo) esclusivamente ove, sulla base delle valutazioni del gestore, gli stessi presentino caratteristiche equivalenti o migliori rispetto ad OICR analoghi ma non collegati;
- evita duplicazioni commissionali in caso di investimento del patrimonio del Fondo in OICR collegati, seguendo le modalità di applicazione delle commissioni previste al precedente comma 7 del presente articolo;
- adotta soluzioni organizzative tali da limitare i conflitti di interessi, conformemente alla disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo vigente;
- adotta procedure volte ad evitare che la stessa possa ricevere facilitazioni economiche (in beni o servizi) che non siano utili o necessari ad assistere la SGR nella prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio;
- adotta un codice di comportamento volto ad evitare che i propri dipendenti e collaboratori ottengano qualsivoglia forma di remunerazione da parte degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo.

La SGR manterrà un'adeguata e documentata Risk Management Policy allo scopo di identificare tutti i rischi rilevanti cui il Fondo è o può essere esposto. La suddetta policy includerà le procedure necessarie a permettere alla SGR di determinare l'esposizione del Fondo ai rischi di mercato, liquidità, controparte e rischi operativi. Tenuto conto della tipologia di strumenti in cui il Fondo investe, lo strumento più importante per la gestione dei rischi è la diversificazione degli investimenti tra diverse tipologie di fondi target.

Rischi

L'investimento nel Fondo comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio dello stesso. I rischi associati al Fondo sono di seguito descritti:

- rischio di mercato: consiste nel rischio che il valore della quota di partecipazione al Fondo subisca una diminuzione in seguito all'oscillazione del valore degli attivi nei quali è investito il patrimonio del Fondo;
- rischio di valutazione: esprime la difficoltà di valutazione dello strumento finanziario nel portafoglio degli OICR in cui investe il Fondo in quanto non quotato e per il quale l'OICR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima. La valutazione del portafoglio, determinato sulla base di tutte le informazioni a disposizione dell'OICR, potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso;
- rischio di liquidità: nel caso di mercati illiquidi lo smobilizzo di una posizione sottostante agli OICR in cui il Fondo investe non è sempre possibile ovvero può avvenire a condizioni diverse da quelle osservate, pertanto vi è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari da parte degli OICR in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.
- rischio di concentrazione: consiste nella non elevata diversificazione degli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo, fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel Regolamento;
- rischio di controparte: esprime la rischiosità insita nell'esposizione verso le controparti nelle operazioni cui ricorre il Fondo. Le controparti del Fondo sono i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità, per ottenere garanzie reali o per indebitamento (diverso dalla leva finanziaria, per la quale si rimanda a quanto riportato sub A.2), assicurazioni, hedging, deposito vincolato di somme e fidejussioni attive. Il rischio di controparte è caratterizzato dal fatto che l'esposizione, a causa della tipologia

di contratti stipulati tra le parti, è incerta e può variare in funzione dell'andamento dei mercati sottostanti;

- rischio di cambio: ove il Fondo investa in strumenti finanziari o beni espressi in valuta diversa dall'euro, il medesimo è soggetto ad oscillazioni dei tassi di cambio;
- rischio operativo: esprime il rischio di eventi che influiscano negativamente sull'investimento nel Fondo in conseguenza di errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi informativi, errori umani o eventi esterni, compresi i rischi legali;
- rischio fiscale: il rendimento dell'investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Investitore può essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, (i) al regime fiscale applicabile al Fondo e/o (ii) al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o (iii) al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote e/o (iv) al trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori;
- rischio normativo e regolamentare: il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento;
- rischio di sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento (art. 2, n. 22) del Regolamento (UE) 2088/2019).

Inoltre, il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in¹.

Si evidenzia altresì che a) la liquidità del FIA depositata presso intermediari diversi dal depositario è, altresì, soggetta a bail-in e b) i depositi del Fondo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).

* * *

La partecipazione al Fondo comporta un elevato livello di rischiosità.

La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito.

Il rendimento del Fondo può variare significativamente di anno in anno in funzione del rendimento delle singole attività nelle quali il patrimonio del Fondo è investito. La perdita parziale o totale del capitale investito nel Fondo è insita in questa tipologia di investimenti, per cui l'investitore deve essere consapevole di questa evenienza. L'investitore deve considerare i rischi precedentemente descritti prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento.

In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata del Fondo, l'investimento nel Fondo è adatto a investitori esperti, con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale investimento non rappresenti l'unico programma d'investimento e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla Società di Gestione ed i rischi ad esse connessi.

Limiti di Investimento

Il Fondo è un fondo di investimento alternativo mobiliare riservato e non trovano, pertanto, applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste dalle Disposizioni di Vigilanza per i fondi di investimento alternativi chiusi non riservati (Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato, il "Provvedimento Banca d'Italia").

Troveranno pertanto applicazione i limiti di investimento indicati nel Regolamento (cfr. art. 5).

a.2) circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA

¹ La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d'investimento, introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD").

Quale componente dei limiti di investimento contrattualmente vincolante nei confronti degli investitori, la SGR adotta come metodologia di calcolo della leva il metodo degli impegni. Secondo tale metodo il valore massimo della leva finanziaria sarà pari al 150% del patrimonio del Fondo.

A soli fini di monitoraggio e segnaletici, la SGR calcola la leva finanziaria utilizzando il metodo lordo. Il valore massimo della leva finanziaria calcolata con tale metodo sarà pari al 300% del patrimonio del Fondo. Nell'ambito dei predetti limiti, la SGR intende generare leva finanziaria mediante l'assunzione di prestiti, senza limitazioni in ordine alla forma tecnica e/o alla durata, nonché attraverso l'investimento in strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto nel Regolamento. Le informazioni sull'importo totale della leva finanziaria del Fondo sono comunicate ai Partecipanti nell'ambito della relazione annuale (la "Relazione di Gestione") del Fondo.

Allo scopo, nella gestione del Fondo, la Società di Gestione può assumere, entro il limite massimo del 50% del valore complessivo del Fondo, finanziamenti finalizzati a fronteggiare – in relazione ad esigenze di investimento e di disinvestimento – sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, nonché a sfruttare eventuali opportunità di mercato.

Inoltre, ai fini di un pronto impiego della liquidità proveniente dalle sottoscrizioni la cui valuta è già maturata ma che devono essere ancora regolate, il fondo potrà assumere finanziamenti entro il limite del 100% dell'ammontare delle sottoscrizioni medesime.

A fronte dei finanziamenti di cui sopra e secondo le prassi in uso nei mercati internazionali, può essere pattuito il rilascio di garanzie aventi ad oggetto strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo e/o diritti ad essi relativi che – in ipotesi di escussione – possono comportare la necessità di convertire in denaro parte del patrimonio del Fondo. Resta fermo il rispetto delle norme del Regolamento e delle norme che disciplinano il servizio di gestione collettiva, ivi comprese quelle in materia di "best execution".

Dall'utilizzo della leva finanziaria derivano specifici rischi finanziari. In particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli investitori a un rischio tanto più elevato quanto maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto alla dotazione patrimoniale del Fondo.

a.3) nel caso di fondo *feeder*, una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti

Non applicabile.

a.4) operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di *total return swap*, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015

Non applicabile per il FIA in oggetto.

b) modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe

Modifiche alla strategia di investimento e/o alla politica di investimento, costituendo modifiche al Regolamento del Fondo, verranno attuate secondo le modalità indicate dall'art. 14 del Regolamento.

In particolare le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e il loro contenuto è pubblicato mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società di Gestione www.hedgeinvest.it (cfr. art. 13 del Regolamento del Fondo).

c) principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA

Il Fondo e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (TUF) e secondario (Regolamenti ministeriali, di Banca d'Italia

e della Consob).

La SGR agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti del Fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Il rapporto contrattuale tra la SGR e l'investitore è disciplinato nel Regolamento del Fondo.

Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

La soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento è regolata dalla legge e dalla giurisdizione italiana e, in particolare, è rimessa alla competenza del Foro di Milano (salvi i casi di competenza inderogabile ai sensi delle applicabili disposizioni normative).

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato UE è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato Extra-UE è regolato dalle convenzioni internazionali applicabili o dagli articoli 64 e ss. della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Gli Investitori diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali di cui, rispettivamente, all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), e ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF, possono rivolgersi, per la risoluzione di alcune tipologie di controversie con l'intermediario, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), istituito con delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile nei limiti e nei termini stabiliti dal citato regolamento della CONSOB. L'ACF è competente a conoscere le controversie per un controvalore non eccedente i 500.000 euro e qualora le stesse siano relative alla violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione a questa imposti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio.

d) identità del gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento

Identità e responsabilità del Gestore

Il gestore del Fondo è la Hedge Invest SGR p.A. autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta nell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nella sezione "Gestori di OICVM" con il numero 26 e nella sezione "Gestori di FIA" con il numero 34 - con sede in Milano, Via Filippo Turati 40, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n° 1624700.

La SGR provvede alla gestione del Fondo nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza e del Regolamento.

Alla SGR è attribuita in via esclusiva la responsabilità delle attività di gestione del Fondo.

Identità e responsabilità del Depositario

Il Depositario del Fondo è BNP Paribas S.A., Succursale Italia – Piazza Lina Bo Bardi 3 - iscritta all'Albo delle Banche al n.5482.

Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Il Depositario detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei

redditi dello stesso; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo; c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo, la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni della Società di Gestione se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. Si applica in tali ipotesi quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento Delegato (UE) 231 /2013.

Identità e responsabilità del Revisore

La relazione di gestione del Fondo è sottoposta a revisione da parte di Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Milano - Via Tortona 25 - iscritta al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 39/2010 al n. 132587.

I revisori legali e la società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

* * *

La durata e la modalità di revoca degli incarichi sopra descritti sono disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR.

In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte dei soggetti sopra indicati, i sottoscrittori del Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

e) modalità in cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita

La SGR soddisfa i requisiti relativi alla copertura dei potenziali rischi derivanti dalla responsabilità professionale per l'attività esercitata mediante la costituzione di una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto agli altri requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa applicabile pari ad almeno lo 0,01% del valore dei portafogli dei FIA da essa gestiti, determinata nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.

f) eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe

Non applicabile.

g) procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare

Il processo di valutazione dei beni del Fondo ha la finalità di esprimere correttamente la situazione patrimoniale del Fondo ed è svolto internamente alla SGR secondo i criteri indicati nel Regolamento (UE) 231/2013 e nel Provvedimento Banca d'Italia.

La funzione preposta alla valutazione è, in linea con il principio di proporzionalità, gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione. La politica retributiva del personale addetto alla funzione assicura la prevenzione dei conflitti di interessi e l'esercizio di influenze indebite sul personale stesso.

Le politiche e le procedure di valutazione adottate dalla SGR sono sottoposte a revisione almeno annuale. Nell'ambito del processo di valutazione è altresì previsto il coinvolgimento, per quanto di rispettiva competenza, delle funzioni di controllo interno.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione – determinato in base ai criteri indicati nel Regolamento (UE) 231/2013 e nel Provvedimento Banca d'Italia – delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività.

Il Valore Unitario della Quota è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo, diviso per il numero delle Quote emesse.

Con riferimento alla procedura di valutazione del Fondo e la metodologia di determinazione del prezzo, l'art. 10 del Regolamento prevede che il valore complessivo netto del Fondo sia pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione delle attività che compongono il Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.

La Società di Gestione calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo è riferito al valore di ciascun Fondo all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese ("Giorno di Valutazione") e viene effettuato dalla Società di Gestione il 25° giorno del mese successivo o, se non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, ("Giorno di Calcolo").

Il calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del Fondo. Per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo inoltre (i) si procederà alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata e a computarne gli effetti nella determinazione del valore del Fondo, e (ii) si terrà conto della quota parte di competenza delle componenti di reddito positive e negative di pertinenza del Fondo. Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti al giorno cui si riferisce il calcolo, accertati dalla BCE. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del d.lgs. 58/98. I dati utilizzati per la valorizzazione delle quote dei fondi oggetto di investimento saranno quelli comunicati per iscritto dagli amministratori dei fondi stessi alla Società di Gestione. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

h) descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali

La SGR si è dotata di procedure che consentono una verifica costante della liquidità del Fondo al fine di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti effettuati sia coerente e allineato con il profilo di rimborso del FIA. La SGR riesamina periodicamente le procedure adottate.

A livello di fondi sottostanti viene posta una elevata attenzione alle norme di rimborso di tali fondi (ad esempio a livello di frequenza dei rimborsi, notice period e settlement period); vengono inoltre valutate attentamente eventuali clausole relative a "penalty fee" o "lock-up".

Le politiche di rimborso dei fondi sottostanti sono monitorate continuamente al fine di controllare l'impatto di eventuali modifiche sul profilo di liquidità dei portafogli; inoltre, non è consentito investire in fondi con *lock-up* superiore a 12 mesi dalla data di investimento; il peso aggregato di tutti i fondi che hanno una tempistica di uscita residua superiore a 6 mesi e dei fondi che hanno *penalty fee* superiore al 3% non può essere superiore

al 20% degli asset del fondo e comunque il peso aggregato dei fondi con uscita superiore a 6 mesi non può essere superiore al 10%.

A livello di portafoglio, è necessario che ogni fondo abbia fondi sottostanti liquidabili con le medesime tempistiche di rimborso offerte ai sottoscrittori pari ad almeno il 35% degli asset del fondo.

Al fine di gestire il rischio di liquidità sono inoltre previsti degli stress test periodici. Per i fondi di fondi i predetti stress test vengono svolti almeno trimestralmente e simulano il costo di liquidazione che deve essere sopportato per far fronte a richieste di rimborso pari al 50% degli asset e riduzione della liquidabilità del sottostante.

Infine, il Regolamento del Fondo prevede che, nel caso di richieste di rimborso complessivamente di importo pari o superiore al 15% del patrimonio di un Fondo, la Società di Gestione, nell'esigenza di evitare smobilizzi tali che potrebbero pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di ridurre pro-rata tali richieste fino al 15% del patrimonio del fondo; la parte eccedente verrà rimandata alla scadenza successiva, salvo ulteriore applicazione del limite del 15%, e così di seguito per un periodo massimo di 6 mesi. Di tale decisione verrà data tempestiva comunicazione ai clienti via telefax, telegramma, Pec, mail o lettera di conferma.

i) oneri a carico del sottoscrittore e a carico del fondo con indicazione dell'importo massimo

Ove non espressamente indicato si rappresenta che non è possibile quantificare a priori l'ammontare massimo delle spese di seguito indicate.

Spese a carico dei partecipanti

Secondo quanto disposto dall'art. 6, paragrafo 1 del Regolamento, sono a carico degli investitori:

- un diritto fisso di EURO 10 per ogni sottoscrizione a titolo di rimborso spese;
- un diritto fisso di EURO 10 per ogni operazione di passaggio tra Fondi;
- imposte, tasse e bolli eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alla comunicazione dell'avvenuto investimento e alle rendicontazioni e comunicazioni inviate al sottoscrittore;
- le eventuali spese di emissione e spedizione del certificato di cui all'art. 9 del Regolamento;
- un diritto fisso di EURO 10, oltre alle imposte, bolli ed altre tasse eventualmente dovute, per ogni operazione di rimborso;
- a decorrere dal 1° luglio 2011, la ritenuta di cui all'art. 26 quinquies del D.P.R. n. 600/73.

La Società di Gestione ha la facoltà di applicare una commissione di sottoscrizione fino al 3% del controvalore delle quote sottoscritte dai singoli investitori.

Spese a carico del Fondo

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 del Regolamento, sono a carico del Fondo:

- il compenso della Società di Gestione pari a:
 - la commissione di gestione, gravante su tutte le classi di quote ad esclusione delle classi HI0 e 2018F, calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione, pari all'1,5% su base annua del Valore Complessivo del Fondo al netto di tutte le componenti rettificative diverse dal compenso della Società di Gestione del mese di riferimento. Per la classe IV la misura della provvigione di gestione è dello 0,80% su base annua, mentre per le classi HI1, HI1\$, HI2, HI2\$, HI3, HI4, HI5 e PF è dell'1% su base annua.
 - la commissione aggiuntiva, gravante su tutte le classi di quote ad esclusione della classe 2018F, calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione, pari al 10% della Differenza Quote, come sotto determinata, moltiplicata per il numero delle quote.

Ai fini del calcolo della Differenza Quote si determinano i seguenti valori:

- Valore Complessivo Lordo: è pari al Valore Complessivo di ciascuna classe di quote, risultante dalla valorizzazione delle attività del Fondo al netto di tutte le passività diverse dalla provvigione aggiuntiva nonché - fino al 30 giugno 2011 - dal debito/credito fiscale maturati nel mese di riferimento;
- Quota Lorda: il rapporto tra il Valore Complessivo Lordo ed il numero di quote di ciascuna classe;

- Differenza Quote: la differenza – se positiva – tra la Quota Lorda relativa al mese di riferimento ed il maggiore Valore Unitario della Quota registrato precedentemente durante l'intera vita di ciascuna classe di quote.

Se la Differenza Quote è negativa nessuna provvigione aggiuntiva è dovuta.

- il compenso dovuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,10% annuo, oltre oneri di legge. Sono a carico del Fondo anche i costi, gli oneri, le spese che la Banca Depositaria dovesse addebitare in relazione all'acquisizione e dismissione delle attività del fondo e alla liquidità e/o agli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei Fondi (ad esempio, oneri e interessi passivi);
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati ai partecipanti e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione ai partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e dalle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione legale dei conti e di certificazione dei rendiconti del Fondo;
- le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri/i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, degli strumenti finanziari e degli strumenti di copertura del rischio;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- gli interessi passivi, gli oneri finanziari e le spese connesse per i debiti assunti dal fondo;
- il contributo di vigilanza alla Consob.
- il compenso mensile dovuto *all'outsourcer* incaricato della tenuta della contabilità per un importo non superiore allo 0,0025% mensile del Valore Complessivo Lordo come sopra definito.

j) in ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore

La SGR riconosce a singoli investitori o categorie di investitori, identificati in relazione al rapporto con la SGR, trattamenti preferenziali in termini di:

- A) incentivi sotto forma di sconti commissionali
- B) dispensa dei termini di sottoscrizione e riduzione dei termini di riscatto ("waiver")
- C) informazioni più dettagliate sul portafoglio e sulle strategie del fondo.

A) Le categorie di investitori cui vengono concessi sconti commissionali sono:

- 1) clienti privati diretti, fondazioni e assicurazioni: viene riconosciuto uno sconto commissionale dello 0,30% annuo se l'ammontare investito supera € 10.000.000.
- 2) investitori che investono complessivamente nei fondi istituiti dalla SGR un importo superiore a € 25.000.000. A tali soggetti viene riconosciuto - sugli investimenti nel Fondo - uno sconto commissionale dello 0,10% annuo.

B) I waiver per i termini di sottoscrizione e i preavvisi di riscatto, ove non concessi a tutti gli investitori per la medesima scadenza, potranno essere concessi solo ai soggetti indicati alla successiva lettera C) secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- 1) ove il termine previsto dal regolamento per il rimborso è maggiore di 60 giorni è possibile ridurre il preavviso a 35 giorni;
- 2) ove il termine previsto dal regolamento per il rimborso è minore di 60 giorni è possibile ridurre il preavviso a 20 giorni;
- 3) per tutte le richieste di ammontare unitario inferiore o uguale ad € 20.000,00 (indipendentemente dal preavviso standard previsto dal regolamento) è possibile ridurre il preavviso a 10 giorni.

In ogni caso, la somma dei riscatti ai quali è stato concesso il waiver in applicazione di uno o tutti i casi sopra elencati non potranno comunque riguardare - per singola scadenza - più del 5% del valore del fondo. Nel caso in cui tale soglia venisse superata, ciascun investitore a cui è stato concesso il waiver verrà rimborsato pro quota. La riduzione dei termini di riscatto consente un'uscita anticipata rispetto ai termini standard.

C) Informazioni più dettagliate sul portafoglio e sulle strategie del fondo saranno rese disponibili a:

- soci o dipendenti della SGR, loro coniugi e parenti sino al quarto grado
- soggetti collocatori

- gestori patrimoniali
- fondazioni e assicurazioni

k) indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale

Ai sensi del Regolamento, la più recente relazione annuale del Fondo è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione entro il termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (31 dicembre di ogni anno) ed è fornita gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

l) modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote o azioni

Modalità di sottoscrizione delle quote

Le classi di quote disponibili per la sottoscrizione sono le classi II, HI2, HI0, HI2\$ e 2018F. La classe HI1\$ è disponibile per la sottoscrizione mediante operazioni di conversione da un'altra classe esistente del Fondo avente lo stesso preavviso per i riscatti.

Si riportano di seguito i soggetti ai cui è rivolta la commercializzazione di ogni classe e le categorie degli investitori che possono accedervi.

Classe	Soggetti cui è rivolta la commercializzazione	Categorie di investitori che possono accedere alla classe
Classe HI2 e HI2\$	<ul style="list-style-type: none"> - investitori professionali, cioè i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF, che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del Fondo per un importo iniziale non inferiore a Euro 100.000; - investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore ad Euro 500.000. Tale partecipazione minima non è frazionabile (art. 14, comma 2, lettera a) del D.M. n. 30/2015); - investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a Euro 100.000 a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile (art. 14, comma 2, lettera b) del D.M. n. 30/2015); - soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a Euro 100.000 per conto di investitori non professionali (art. 14, comma 2, lettera c) del D.M. n. 30/2015); - soggetti che rientrano nelle categorie di cui all'art. 14, comma 4, del D.M. n. 30/2015 (componenti dell'organo di amministrazione e personale della SGR). 	<ul style="list-style-type: none"> - soci e personale della SGR, loro coniugi o parenti sino al quarto grado, clienti privati diretti della SGR e clienti che sottoscrivono per il tramite di soggetti abilitati al servizio di gestione di portafogli; - fondazioni, assicurazioni e altri investitori istituzionali che investano almeno Euro 500.000.
Classe 2018F	Investitori professionali (in particolare gli OICR gestiti dalla medesima SGR)	

<p>Classe HI0</p>	<ul style="list-style-type: none"> - investitori professionali, cioè i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF; - investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore ad Euro 500.000. Tale partecipazione minima non è frazionabile (art. 14, comma 2, lettera a) del D.M. n. 30/2015); - soggetti che rientrano nelle categorie di cui all'art. 14, comma 4, del D.M. n. 30/2015 (componenti dell'organo di amministrazione e personale della SGR). 	<p>Investitori che sottoscrivano un importo minimo pari a Euro 3 milioni. Ogni investitore non potrà sottoscrivere un importo superiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni).</p>
<p>Classe II</p>	<ul style="list-style-type: none"> - investitori professionali, cioè i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF; - investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore ad Euro 500.000. Tale partecipazione minima non è frazionabile (art. 14, comma 2, lettera a) del D.M. n. 30/2015); - investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a Euro 100.000 a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile (art. 14, comma 2, lettera b) del D.M. n. 30/2015). 	<p>Investitori che non hanno i requisiti per accedere alle altre classi (HI2, HI2\$ e HI0).</p>

Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento del Fondo, la sottoscrizione delle quote può avvenire ogni Giorno di Sottoscrizione, cioè il primo giorno lavorativo di ogni mese. In particolare:

- La prima sottoscrizione del fondo presuppone la verifica da parte della Società di Gestione del rispetto dell'importo minimo di sottoscrizione e/o delle altre condizioni previste dall'art. 7, paragrafo "Principi Generali", commi 1, 2 e 2-bis del Regolamento.
- La sottoscrizione delle quote avviene mediante versamento in denaro.
- La sottoscrizione iniziale si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo di sottoscrizione predisposto dalla Società di Gestione e indirizzato alla Società stessa.
- Il versamento del corrispettivo avviene mediante bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati nel modulo di sottoscrizione, ovvero mediante il conferimento di strumenti finanziari quotati ai sensi dell'art. 7, paragrafo "Principi Generali", comma 6 del presente Regolamento.

Modalità di rimborso delle quote

La richiesta di rimborso può essere effettuata in qualsiasi momento. Le informazioni relative alla modalità rimborso delle quote del Fondo sono contenute all'art. 7 del Regolamento.

La Società di Gestione sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota del Fondo – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso – qualora non le sia consentito di determinare regolarmente il valore unitario della quota e/o la pubblicazione del medesimo a causa del verificarsi di eventi di forza maggiore, come, a titolo meramente esemplificativo:

- alluvioni;

- terremoti;
- guerre civili;
- sommosse;
- sospensione o indisponibilità della valutazione della quota di uno o più fondi oggetto di investimento, qualora il/i fondo/i la cui valutazione è stata sospesa o è indisponibile rappresenti più del 5% del valore del Fondo riferito al mese precedente.

Il rimborso delle quote è inoltre sospeso a partire dalla data di delibera di liquidazione del Fondo da parte del Consiglio di Amministrazione.

La domanda di rimborso contiene:

- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- la data di rimborso prescelta ove posteriore al 1° Giorno di Rimborso utile;
- il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell'importo;
- in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.

Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.

I rimborsi sono effettuati il primo giorno lavorativo di ciascun mese solare con il preavviso previsto per ciascuna classe e riportato nella tabella seguente. Il controvalore del rimborso viene determinato applicando alle quote rimborsate il valore unitario della quota definito 25° giorno dello stesso mese del Giorno di Rimborso e le operazioni di pagamento del controvalore del rimborso sono effettuate entro il 5° giorno successivo.

Classe	Preavviso
Classe II	65 giorni
Classe HI2 e HI2\$	65 giorni
Classe 2018F	60 giorni
Classe HI0	65 giorni

m) NAV del FIA più recente disponibile o l'ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzato

Fondi	NAV 31 gennaio 2025
Hedge Invest Global Fund Classe I	EUR 1.015.929,073
Hedge Invest Global Fund Classe II	EUR 1.015.491,083
Hedge Invest Global Fund Classe III	EUR 678.663,466
Hedge Invest Global Fund Classe IV	EUR 729.269,362
Hedge Invest Global Fund Classe V	EUR 985.583,710
Hedge Invest Global Fund Classe VI	EUR 984.388,795
Hedge Invest Global Fund Classe VII	EUR 591.820,252
Hedge Invest Global Fund Classe HI0	EUR 661.519,818
Hedge Invest Global Fund Classe HI1	EUR 604.878,209
Hedge Invest Global Fund Classe HI2	EUR 605.549,179
Hedge Invest Global Fund Classe HI3	EUR 594.054,461
Hedge Invest Global Fund Classe HI4	EUR 594.181,453
Hedge Invest Global Fund Classe HI5	EUR 585.004,845
Hedge Invest Global Fund Classe PF	EUR 703.989,318

n) rendimento storico del FIA ove disponibile

	Performance mensili*												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	YTD
2025	1,53%												1,53%
2024	0,60%	0,66%	2,14%	-0,14%	0,62%	-1,23%	0,36%	0,33%	1,02%	0,11%	1,77%	0,35%	6,76%
2023	1,96%	-0,37%	-0,94%	0,51%	-0,44%	1,31%	0,83%	0,08%	-0,73%	-0,88%	1,54%	1,62%	4,52%
2022	-0,71%	-0,04%	0,19%	0,86%	-0,67%	-2,24%	-0,39%	-0,22%	-1,13%	1,09%	1,59%	0,78%	-0,95%
2021	-1,27%	3,12%	0,94%	0,84%	0,49%	0,02%	-0,87%	0,81%	0,19%	0,62%	-2,00%	1,03%	3,89%
2020	-0,59%	-1,06%	-2,72%	1,96%	1,57%	0,84%	1,20%	1,84%	-0,62%	-0,30%	3,99%	2,41%	+8,67%
2019	1,21%	0,31%	-0,21%	0,48%	-1,10%	0,29%	0,21%	-0,13%	-0,90%	0,63%	1,22%	0,63%	+2,63%
2018	1,68%	-0,36%	-1,36%	0,78%	0,97%	-0,89%	-1,81%	-0,74%	-0,28%	-3,03%	-1,16%	-2,21%	-8,17%
2017	0,81%	-0,08%	0,45%	-0,04%	0,66%	0,20%	0,61%	0,04%	0,85%	0,83%	-1,16%	0,47%	+3,68%
2016	-1,99%	-1,52%	-0,54%	-0,35%	0,24%	-0,97%	0,22%	0,41%	-0,05%	-0,43%	0,00%	0,71%	-4,22%
2015	1,04%	1,89%	1,24%	-0,46%	1,76%	-1,27%	0,64%	-0,62%	-1,48%	0,58%	0,57%	-0,45%	3,42%
2014	0,26%	0,85%	-1,04%	-1,42%	0,57%	0,53%	-1,00%	0,47%	0,25%	-1,17%	1,48%	-0,19%	-0,45%
2013	2,45%	1,24%	0,84%	1,46%	1,54%	-0,57%	0,77%	-0,12%	1,74%	1,28%	1,24%	1,31%	13,96%
2012	1,57%	1,32%	0,85%	-1,15%	-1,80%	-0,26%	0,02%	0,91%	1,02%	0,76%	0,76%	1,76%	5,84%
2011	0,25%	1,22%	-0,07%	0,82%	-1,04%	-1,25%	-0,13%	-3,04%	-2,39%	-0,02%	-1,59%	-0,30%	-7,36%
2010	0,28%	0,32%	2,35%	0,61%	-3,19%	-1,44%	1,00%	0,04%	1,52%	1,05%	0,21%	1,80%	4,52%
2009	1,62%	1,82%	0,51%	0,87%	3,37%	0,95%	2,96%	2,20%	1,97%	-0,39%	0,65%	1,60%	19,64%
2008	-2,45%	2,04%	-2,44%	1,52%	1,83%	-0,67%	-1,48%	-1,44%	-5,82%	-4,53%	-0,74%	-1,05%	-14,49%
2007	0,77%	0,91%	1,38%	1,52%	1,55%	0,41%	0,34%	-2,47%	3,01%	3,09%	-1,20%	0,17%	9,75%
2006	2,44%	0,56%	1,43%	1,34%	-2,97%	-0,31%	0,08%	0,64%	-0,08%	1,12%	1,43%	1,28%	7,08%
2005	0,68%	0,89%	-0,60%	-1,42%	1,03%	2,19%	2,04%	0,82%	1,70%	-2,03%	2,13%	2,07%	9,77%
2004	2,03%	1,60%	0,32%	-0,63%	-1,08%	0,80%	-0,73%	-0,16%	1,19%	0,52%	1,64%	1,57%	7,23%
2003	0,52%	0,34%	0,42%	0,19%	2,00%	0,17%	0,46%	0,90%	0,54%	2,04%	0,10%	1,33%	9,36%
2002	0,59%	0,32%	0,88%	0,91%	0,40%	-0,73%	-2,01%	0,45%	0,22%	-1,33%	-0,46%	0,51%	-0,28%
2001												1,30%	1,30%

(*) Il track record del fondo fino a giugno 2011 è stato lordizzato dividendo la performance mensile per 0,875. I rendimenti si riferiscono fino a gennaio 2016 alla classe I, da febbraio 2016, i rendimenti si riferiscono alla classe HI1. Le performance sono al lordo delle tasse ma al netto delle commissioni.

I rendimenti sono puramente indicativi e non vi è certezza che possano essere conseguiti nel tempo.

o) Identità dei Prime Brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità dei relativi gestione del conflitto di interessi, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è prevista la possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA ovvero è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF; nonché le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario

Nella gestione del Fondo e/o nell'ambito della propria attività, il GEFIA non si avvale di prime broker.

Nella convenzione con il Depositario è prevista la possibilità per quest'ultimo di riutilizzare gli strumenti finanziari del Fondo solo previo consenso esplicito del GEFIA.

Non è stato previsto esonero dalla responsabilità ex art. 49, comma 3 del TUF. Eventuali modifiche alla responsabilità del Depositario saranno comunicate agli investitori con le modalità previste dall'art. 17.3 del Regolamento.

p) modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE

INFORMAZIONI	MODALITÀ E TEMPSTICHE DI DIVULGAZIONE
La percentuale di attività del Fondo oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida	Tale indicazione viene fornita annualmente mediante newsletter pubblicata sul sito.
Qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del Fondo	Qualsiasi misura adottata viene comunicata tempestivamente agli investitori con le modalità indicate nel Regolamento del Fondo.
Il profilo di rischio attuale del Fondo e i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dalla Società di Gestione per gestire tali rischi	Vengono indicati almeno annualmente nella newsletter disponibile sul sito
Eventuali modifiche al livello massimo della leva finanziaria che la Società di Gestione può utilizzare per conto del Fondo nonché ogni diritto di riutilizzo di garanzie finanziarie o ogni garanzia accordata nel quadro di accordi di leva finanziaria	Tali informazioni vengono comunicate con le modalità indicate nel Regolamento del Fondo previste per le modifiche regolamentari.
L'importo totale della leva finanziaria utilizzata da tale Fondo	Tale dato viene indicato nella Relazione annuale del fondo con le modalità indicate al precedente paragrafo k) e nella newsletter annuale pubblicata sul sito.